

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1965

(27^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifiche alla legge 25 febbraio 1963, numero 289, avente per oggetto la Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (28) (D'iniziativa del senatore Fiore); « Modifiche alla legge 25 febbraio 1963, n. 289, modificatrice della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (147) (D'iniziativa dei senatori Berlingieri ed altri); « Abrogazione dell'articolo 24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, riguardante la Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (470) (D'iniziativa dei senatori Dominè ed altri) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE Pag. 356
CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 356

« Riapertura dei termini di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, per il riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decre-

to-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi » (975) (D'iniziativa dei deputati Belci e Conci Elisabetta; Mitterdorfer ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 357, 358
BOCCASSI 357
CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 357
TORELLI, relatore 357

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bermani, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Brambilla, Cagnasso, Caponi, Coppo, Di Prisco, Fiore, Gatto Simone, Macaggi, Maggio, Pasquato, Pezzini, Rotta, Samaritani, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Calvi.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)27^a SEDUTA (10 marzo 1965)

B R A M B I L L A, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Rinvio della discussione dei disegni di legge:

« **Modifiche alla legge 25 febbraio 1963, n. 289, avente per oggetto la Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori** » (28), d'iniziativa del senatore Fiore; « **Modifiche alla legge 25 febbraio 1963, n. 289, modificatrice della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori** » (147), d'iniziativa dei senatori Berlingieri ed altri; « **Abrogazione dell'articolo 24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, riguardante la Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori** » (470), d'iniziativa dei senatori Dominedò ed altri

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « **Modifiche alla legge 25 febbraio 1963, n. 289, avente per oggetto la Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori** », d'iniziativa del senatore Fiore; « **Modifiche alla legge 25 febbraio 1963, n. 289, modificatrice della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori** », d'iniziativa dei senatori Berlingieri, Monni e Tessitori; « **Abrogazione dell'articolo 24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, riguardante la Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori** », d'iniziativa dei senatori Dominedò, Conti, Zelioli Lanzini, Caroli, Picardi, Bussi, Lepore, Torelli, Schiavone, Schietroma, Bisori, Grassi, Gliotti e Veronesi.

Come i colleghi ricordano, abbiamo di recente discusso un provvedimento riguardante anch'esso la Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori. Trattavasi, però, di una semplice riapertura di termini, mentre i tre disegni di legge oggi all'ordine del giorno entrano nella sostanza dell'attuale

regime previdenziale degli avvocati e procuratori.

Mi è stato riferito (ma non ne ho ancora avuto conferma) che anche la Commissione Giustizia della Camera si sta occupando del problema e che avrebbe dato incarico ad un Comitato ristretto di studiare, assieme ad esponenti della Cassa, la formulazione di un provvedimento organico di revisione delle vigenti norme. Ritengo che da parte nostra potremmo, se i colleghi sono d'accordo, affidare parimenti ad un Comitato ristretto l'esame dei tre provvedimenti, perchè si addivenga, previ contatti con i colleghi della Camera e con gli esponenti della Cassa, alla redazione di un testo unico.

C A L V I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Vorrei far presente alla Commissione che il Ministero di grazia e giustizia ha a sua volta costituito una Commissione per lo studio di una revisione organica della legge 8 gennaio 1952, n. 6, che in undici anni ha subito ben tre modificazioni. Il Comitato del Senato potrebbe quindi prendere contatto anche con la Commissione ministeriale.

P R E S I D E N T E. Naturalmente, il Comitato prenderà contatto anche con i rappresentanti dei Dicasteri interessati.

Propongo che del Comitato siano chiamati a far parte, oltre al relatore Bermani, i senatori Fiore e Torelli.

(Così rimane stabilito).

La discussione dei tre disegni di legge è, pertanto, rinviata ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Belci e Conci Elisabetta; Mitterdorfer ed altri: « **Riapertura dei termini di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, per il riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Trentino dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria in-**

validità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi » (975) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Belci e Conci Elisabetta; Mitterdorfer, Dietl e Vaja: « Riapertura dei termini di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, per il riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Trentina dell'opera prestata prima della entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, concernenti il riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Trentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi, sono richiamate in vigore per un anno dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Comunico che sul disegno di legge la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 975, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza ».

T O R E L L I , *relatore*. Col disegno di legge in esame si chiede la riapertura dei termini di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, la quale ha dato facoltà ai lavoratori della Venezia Giulia e della Venezia Trentina di provvedere al versamento dei contri-

buti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e fondi speciali sostitutivi, per l'opera prestata dal 1° luglio 1920 al 29 novembre 1925.

Con tale legge si era voluto eliminare la disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori delle zone passate all'Italia dopo la prima guerra mondiale, concedendo loro la possibilità di riscattare, a proprio carico e in unica soluzione, i contributi del periodo di lavoro rimasto scoperto in conseguenza della ritardata estensione a quei territori delle norme contenute nel decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603. Dei benefici della legge hanno usufruito circa 23.000 lavoratori della provincia di Trieste, e 15.000 delle province di Gorizia, Trento e Bolzano. Si è verificato, però, che molti lavoratori non hanno potuto reperire la documentazione richiesta nel tempo previsto, e cioè entro due anni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Ultimamente il Ministero aveva, per la verità, emanato delle norme tendenti a facilitare l'istruttoria delle singole pratiche ed il ritiro dei documenti, poichè la difficoltà principale che era insorta riguardava il reperimento di determinati documenti risalenti ad epoche remote. Nell'ottobre 1963, ossia a quattro mesi dallo scadere del termine, il Ministero del lavoro, su istanza delle categorie interessate, dispose quindi delle facilitazioni per l'acquisizione della documentazione. Da quel momento la situazione migliorò. Senonchè l'intervenuta scadenza della legge del 1962 ha impedito ugualmente che molti lavoratori potessero completare la documentazione, per cui le pratiche vennero respinte.

Di qui l'opportunità della riapertura di termini prevista dal disegno di legge in esame, che raccomando pertanto all'approvazione dei colleghi.

B O C C A S S I . Credo che possiamo essere tutti d'accordo sul disegno di legge.

C A L V I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per la verità, esiste già una circolare emanata dalla Previdenza sociale nell'ottobre 1963, con la

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)27^a SEDUTA (10 marzo 1965)

quale si consente quanto previsto dal disegno di legge.

Comunque, poichè questo è già stato approvato dalla Camera dei deputati, il Governo non ha nulla da obiettare al suo ulteriore *iter*.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari